



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO

Nr 13/2016

## ARGOMENTI

---

- Proroga per i versamenti di Unico 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
- Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
- È in vigore la legge sul “Dopo di noi” con le agevolazioni per gli atti a favore di persone disabili gravi
- Per l’ente non commerciale essenziale la redazione del rendiconto
- Pubblicato il software per il bonus gasolio autotrasportatori
- Il controllo formale del modello 730/2014
- Parte la fase di sperimentazione per la fatturazione elettronica tra privati
- Ammessa la detrazione integrale dell’IVA anche per le operazioni concluse sottocosto
- IVA al 4% per gli e-book
- La caparra incassata per la compravendita non perfezionata è soggetta a IRPEF
- In circolazione false mail delle Entrate

## APPROFONDIMENTI

---

- Nuove scadenze per UNICO 2016
- Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento

## IN BREVE

---

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### **Proroga per i versamenti di Unico 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale**

*D.P.C.M. 15 giugno 2016*

Il D.P.C.M. 15 giugno 2016, relativo al **differimento al 6 luglio 2016 (22 agosto con maggiorazione pari allo 0,40%)** dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2016, n. 139.

Il Provvedimento ha confermato quanto anticipato dal comunicato stampa MEF n. 107 del 14 giugno 2016, precisando che la proroga si applica anche a coloro che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e a quelli che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza.

*(Vedi l'Approfondimento)*

### TRIBUTI LOCALI

#### **Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso**

Il 16 giugno 2016 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 1 gennaio 2017, anticipato al 1 gennaio 2016 dalla legge di Stabilità 2016 al comma 133; per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

*(Vedi l'Approfondimento)*

### AGEVOLAZIONI

#### **È in vigore la legge sul “Dopo di noi” con le agevolazioni per gli atti a favore di persone disabili gravi**

*Legge 22 giugno 2016, n. 112*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul “Dopo di noi”) che prevede una serie di agevolazioni per gli atti a favore di persone disabili gravi.

Tra le novità di carattere fiscale, è previsto che:

- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo detraibile dall'IRPEF per i premi per **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela di disabili gravi** è aumentato da 530 a 750 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, **i beni e i diritti conferiti in trust oppure gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile o destinati a fondi speciali istituiti a favore di persone con disabilità grave**, saranno esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. L'agevolazione è riconosciuta soltanto in presenza di specifici requisiti, indicati dalla norma. I trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust o dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile, istituiti a favore dei medesimi soggetti indicati sopra, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- a decorrere dal periodo d'imposta 2016, **le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o degli appositi fondi speciali,**

saranno deducibili dal reddito nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima 100mila euro.

### **Per l'ente non commerciale essenziale la redazione del rendiconto**

*CTR Friuli Venezia Giulia, Sentenza 5 maggio 2016, n. 146*

Una recente sentenza della Commissione Tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha confermato l'assoluta necessità, per gli enti non commerciali, di redazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario, pena il disconoscimento della natura di ente non commerciale ai fini IVA (nel caso specifico l'ente operava in regime ex legge n. 398/1991).

### **Pubblicato il software per il bonus gasolio autotrasportatori**

Sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'indirizzo [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) (Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2016) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2016.

Il software è utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre di quest'anno. La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente **dovrà essere presentata entro il 1° agosto 2016.**

## DICHIARAZIONI

### **Il controllo formale del modello 730/2014**

*Agenzia Entrate, Provvedimento 1° giugno 2016, n. 85528*

L'Agenzia Entrate ha definito le modalità per le richieste di documenti e di chiarimenti per il controllo formale di cui all'art. 36, D.P.R. n. 600/1973, dei modelli 730 relativi al periodo d'imposta 2013 (Mod. 730/2014) trasmessi tramite l'assistenza fiscale dei CAF dipendenti e dei professionisti abilitati.

Le richieste di documenti e di chiarimenti sono inviate telematicamente, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità; il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità e che è obbligato alla conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione a base del visto di conformità, dovrà provvedere alla trasmissione telematica, entro 30 giorni, della documentazione e dei chiarimenti richiesti, all'Agenzia delle Entrate utilizzando il canale CIVIS.

## IVA

### **Parte la fase di sperimentazione per la fatturazione elettronica tra privati**

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 20 giugno 2016*

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito Internet le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) nei rapporti commerciali tra privati (D.Lgs. n. 127/2015).

In particolare l'Agenzia Entrate ha comunicato che:

- prende avvio la fase di sperimentazione dello SdI che si concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre e permetterà di risolvere eventuali criticità;
- attraverso questa piattaforma (ora utilizzata solo per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche amministrazioni) dal 1° gennaio 2017 potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche anche le imprese, gli artigiani e i professionisti.

### **Ammissa la detrazione integrale dell'IVA anche per le operazioni concluse sottocosto**

*Corte di Giustizia Ue, Sentenza 22 giugno 2016, n. C-267/15.*

La Corte di Giustizia Ue ha affermato che il diritto alla detrazione integrale dell'IVA non può essere negato nel caso in cui il contribuente abbia ceduto un immobile "sottocosto", cioè ad un prezzo di lunga inferiore al costo sopportato per la sua costruzione.

**Il diritto alla detrazione spetta a prescindere dal risultato dell'operazione economica, sempreché si tratti di attività soggetta ad IVA.** La detrazione, quindi, è ammessa per il costo complessivo dell'IVA assolta per la costruzione, e non solo in proporzione alle parti dell'edificio che l'acquirente destina ad attività economiche.

### **IVA al 4% per gli e-book**

*Agenzia Entrate, Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E*

L'Agenzia Entrate ha chiarito che per l'applicazione dell'aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L'Iva ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

### **IRPEF**

**La caparra incassata per la compravendita non perfezionata è soggetta a IRPEF**

*Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2016, n. 11307*

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che la caparra prevista dal preliminare di compravendita e incassata dal promissario venditore, nel caso in cui non si perfezioni la vendita, è imponibile in quanto la prestazione principale, rimasta ineseguita, avrebbe costituito reddito ai sensi dell'art. 67, comma 1, TUIR.

### **RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE**

**In circolazione false mail delle Entrate**

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 3 giugno 2016*

L'Agenzia Entrate ha avvertito tramite un comunicato stampa che sono in circolazione numerose mail-truffa, aventi come oggetto "Comunicazioni in merito a indebitamento" e recanti il seguente testo: "Egregio contribuente, Ci affrettiamo a comunicare che per il 3° trimestre 2015 Lei ha indebitamento con dipartimento finanziario. In caso di mancata liquidazione di debito entro una settimana dopo il ricevimento di avviso saremo costretti a rinviare la causa all'ufficiale giudiziario e compilare la causa di riscossione dei fondi dal Suo conto corrente. Il numero del Suo atto N°IT69119495 allegato nella comunicazione". Seguono alcuni numeri telefonici relativi agli uffici toscani dell'Amministrazione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato di essere "totalmente estranea a tali comunicazioni", e ha raccomandato di non scaricare gli allegati della mail.

Non è la prima volta che vengono segnalate e-mail truffa apparentemente spedite dall'Agenzia Entrate, da Equitalia o da altri soggetti (istituzionali e non): chiunque riceva e-mail dal contenuto sospetto è opportuno che non clicchi i link presenti all'interno dei testi e provveda a verificare l'autenticità della richiesta attraverso i tradizionali canali di contatto (per esempio telefonici) oppure rivolgendosi al proprio consulente informatico.

## APPROFONDIMENTI

---

### Nuove scadenze per UNICO 2016

Il D.P.C.M. 15 giugno 2016 relativo al differimento al 6 luglio 2016 (22 agosto con maggiorazione pari allo 0,40%) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2016, n. 139.

La proroga riguarda il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

**Soggetti interessati** - La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi quelli che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro); sono compresi anche i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

**Versamenti prorogati** - La proroga riguarda tutti i versamenti che emergono dal modello UNICO/IRAP 2016 il cui termine di versamento "ordinario" era fissato al 16 giugno 2016 per saldo 2015 e acconto 2016 di:

- IRPEF, IRES e IRAP;
- addizionali IRPEF;
- saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- imposta sostitutiva regime nuove iniziative e minimi;
- cedolare secca sugli affitti,
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata,
- IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all'estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
- diritto CCIAA 2016, dovuto "dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali" (come già precisato dal Ministero dello Sviluppo economico nella circolare 30 maggio 2011, n. 103161).

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 173/E del 2007, aveva affermato che la proroga si applica anche ai soci di S.r.l. iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti, nel caso in cui la società sia soggetta agli studi di settore, ancorché non in regime di trasparenza: in questo caso però, il rinvio del versamento riguarda solo le quote in saldo e acconto eccedenti il minimale (risoluzione n. 59/E del 2013).

**Consolidato fiscale** - In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).

**Pagamento rateizzato** - In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:

- al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 6 luglio 2016, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 18 luglio 2016 (perché il 16

quest'anno cade di sabato), se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2016.

<b>Riepilogo scadenze</b>	<b>Contribuenti assoggettati a studi di settore</b>	<b>Contribuenti NON assoggettati a studi di settore</b>
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)	6 luglio 2016	16 giugno 2016
	In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 18 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA	
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)	22 agosto 2016	18 luglio 2016
	In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA	

### **Attenzione**

I contribuenti assoggettati ad IRES (società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio.

Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno, ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e primi acconti (IRES ed IRAP) entro il 18 luglio o entro il 22 agosto (con maggiorazione 0,4%).

### Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di congruaggio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a **sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato**. Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 1 gennaio 2017, anticipato al 1 gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il **ravvedimento operoso** IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% **con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza**.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- **entro i 14 giorni** successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- **decorsi i 14 giorni**, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- **decorsi i 30 giorni** e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- **decorsi i 90 giorni**, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni, per regolamento, permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

### Attenzione

Il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,2% annuo.

Già a decorrere dall'anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch'essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.